

STATUTO UNIONE NAZIONALE CACCIATORI FALCONIERI (UNCF)

Art. 1 Costituzione

1.1 La Federazione Italiana della Caccia costituisce, ai sensi dell'art.4 dello Statuto Federale, la settoriale denominata Unione Nazionale Cacciatori Falconieri (UNCF).

1.2 L'UNCF ha sede in Roma, presso la sede della Federazione.

1.3 La F.I.d.C. delibera il logo e la tipologia della tessera di adesione alla UNCF, su proposta dell'UNCF.

Art. 2 Scopi e finalità

2.1 La settoriale di falconeria UNCF è costituita per potenziare le azioni della F.I.d.C. nella difesa delle forme tipiche e tradizionali della caccia, in un quadro di equilibrio e compatibilità con l'ambiente e le produzioni agricole, con le altre forme di caccia, nonché per stimolare e favorire la crescita culturale dei cacciatori anche attraverso la ricerca e la sperimentazione di nuovi metodi di prelievo nell'ambito dell'uso plurimo del territorio.

2.2 In particolare la F.I.d.C., tramite l'UNCF, intende accrescere la collaborazione dei cacciatori con il falco con le Province e gli ATC per la definizione e la realizzazione degli obiettivi programmati, che non si limitino alla disciplina venatoria con il falco o a testimoniare memorie storiche e culturali, ma che valorizzino la vitalità attuale della falconeria, in quanto i falchi ed i falconieri si sono dimostrati indispensabili nella protezione degli aeroporti, alla prevenzione ai danni alle colture agricole ed al ripristino degli equilibri in insediamenti urbani invasi da specie esageratamente accresciute.

2.3 L'UNCF svolge la sua attività nell'ambito delle linee programmatiche definite dai competenti organi della Federazione, alla cui elaborazione contribuisce.

Art. 3 Soci aderenti

3.1 Alla UNCF possono aderire i tesserati della F.I.d.C. e delle associazioni venatorie confederate alla F.I.d.C. che praticano la caccia con il falco e sono iscritti all'Albo Nazionale Cacciatori con il Falco.

L'iscrizione è subordinata al superamento di una prova d'esame.

La commissione d'esame è nominata dal Comitato Nazionale.

3.2 Gli organi della F.I.d.C. possono decidere, su proposta della UNCF, l'adesione alla stessa di cacciatori, singoli o gruppi, non iscritti alla F.I.d.C., alle condizioni che gli organi suddetti stabiliscono.

3.3 La Federazione può deliberare, su proposta della UNCF quote di adesione alla UNCF stessa, cui può anche corrispondere l'erogazione di particolari servizi.

Le quote, in tal caso, sono destinate all'attività dell'UNCF.

Art. 4 Articolazione organizzativa

4.1 L'UNCF è articolata a livello Nazionale e Regionale. Nelle Regioni l'UNCF decide l'eventuale organizzazione a livello Provinciale e/o di A.T.C.

Art. 5 Organismi dirigenti

5.1 L'UNCF è retta dal Comitato Nazionale, che elegge il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Comitato Nazionale può decidere la costituzione di gruppi di lavoro per compiti particolari.

Art. 6 Comitato nazionale

- 6.1 Il Comitato Nazionale è composto dai delegati nominati a livello Regionale dagli iscritti all'UNCF nelle Regioni dove questa è organizzata, secondo i seguenti criteri di composizione:
un rappresentante per Regione con potere di voto proporzionato in ragione di 1 a 6, al numero di iscritti nella regione rappresentata.
- 6.2 La nomina dei delegati deve essere ratificata dal Consiglio Nazionale della F.I.d.C.
- 6.3 Il Comitato Nazionale elabora i programmi di attività comprensivi dei preventivi di spesa, che devono essere approvati dagli organi della F.I.d.C.
- 6.4 il Comitato Nazionale è convocato dal Presidente o, quando ne facciano richiesta scritta, dai 2/5 dei delegati.

Art. 7 Presidente della UNCF

- 7.1 Il Presidente viene eletto dal Comitato Nazionale.
- 7.2 Il Presidente dà attuazione ai programmi di attività elaborati dall'Unione.
- 7.3 Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Art. 8 Approvazione e revisione dello Statuto

- 8.1 Le modifiche dello statuto sono approvate dal Consiglio Nazionale della F.I.d.C. su proposta del Comitato Nazionale della UNCF.